SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1273-A)

TESTO PROPOSTO DALLA I^a^ COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti

---

Comunicato alla Presidenza il 25 luglio 1978

*** Autorizzata, il 25 luglio 1978, a riferire oralmente all'Assemblea**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestite dall'Ente nazionale sordomuti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti

Articolo unico.

Il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

Art. 1-*bis*. — Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella *B* allegata al medesimo decreto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al conpimento degli atti predetti.

Art. 1-*ter*. — Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresì alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonchè alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Art. 1-*quater*. — L'Opera nazionale pensionati d'Italia e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del Titolo II sono soppressi.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 177 del 27 giugno 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè di disporre la statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

Articolo 1.

Il decimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso qualora al 1° gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, nè abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella *B* ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

Art. 1.

Identico.

Art. 1-*bis*.

Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella *B* allegata al medesimo decreto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TITOLO II

Articolo 2.

Le istituzioni scolastiche e i convitti per sordomuti di cui all'allegato *A* del presente decreto, gestiti dall'Ente nazionale sordomuti, sono statizzati a decorrere dal 1° luglio 1978.

Dei consigli di istituto delle dette istituzioni è chiamato a far parte un rappresentante dei non utenti designato dall'Ente nazionale sordomuti.

Articolo 3.

Gli immobili o porzioni di essi, di proprietà dell'Ente nazionale sordomuti, utilizzati per l'attività scolastica ed i servizi convittuali per sordomuti sono assegnati in uso gratuito allo Stato, fino a quando permane l'attuale destinazione.

Gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche delle istituzioni scolastiche nonchè i beni mobili dei convitti sono trasferiti in proprietà allo Stato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti.

Art. 1-*ter*.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresì alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonchè alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Art. 1-*quater*.

L'Opera nazionale pensionati d'Italia e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO II

Art. 2.

Soppresso.

Art. 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

Il personale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1977-1978, è trasferito a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza 1° luglio 1978, conservando la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato.

L'inquadramento del personale di ruolo, contemplato nel precedente comma, è disposto nei corrispondenti ruoli statali e secondo le anzianità possedute.

Il personale docente incaricato a tempo indeterminato con trattamento di cattedra ed in possesso di abilitazione all'insegnamento, ove richiesta, nonchè il personale non docente incaricato a tempo indeterminato, ha titolo all'ammissione nei corrispondenti ruoli statali secondo le disposizioni che disciplinano l'immissione in ruolo del personale docente e non docente non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1977-1978.

Parimenti ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli statali il personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che conseguirà l'abilitazione all'insegnamento al termine dei corsi abilitanti indetti con decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1978.

Il restante personale incaricato a tempo indeterminato, di cui al precedente primo comma, ha titolo all'immissione nei ruoli unici statali secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale previsto nel presente articolo conservi un trattamento economico complessivo inferiore a quello fruito presso l'Ente, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Articolo 5.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — PANDOLFI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ALLEGATO *A*

— Scuola media con annesso convitto: PADOVA.

— Istituto tecnico-commerciale per geometri con annesso convitto: PADOVA.

— Istituto professionale per odontotecnici con annesso convitto: PADOVA.

— Scuola elementare e media con annesso convitto: VIGNALE (Novara).

— Scuola materna ed elementare con annesso convitto: MARSALA (Trapani).

— Scuola materna ed elementare con annesso convitto: GALLINA (Reggio Calabria).

— Scuole medie (2): ROMA.

— Convitto per alunni frequentanti le scuole medie di Roma e l'Istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto »: ROMA.

— Convitto per alunni frequentanti l'Istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto » — Scuola coordinata: TORINO.

— Scuola materna ed elementare con annesso convitto: PALERMO.

— Scuola media con annesso convitto: PALERMO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ALLEGATO *A*

Soppresso.